

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

12/2020

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresca-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andreatza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vighè, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trincherà, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen. (o SP)*, 1/2020, p. 5 ss.

**UN'OCCASIONE PERSA PER MEGLIO DEFINIRE L'EFFICACIA ESTERNA
DELLA CONDANNA GENERICA EX ART. 539 C.P.P.
NEL GIUDIZIO CIVILE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

*Nota a [Cass. civ., Sez. III, ord. 16 gennaio 2020 \(dep. 5 maggio 2020\),
n. 8477, Pres. Amendola, est. Scoditti](#)*

di Luigi Anghileri

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La condanna generica *ex art. 539 c.p.p.*: disciplina e prassi applicativa. – 3. La questione risolta dalla pronuncia in commento. – 4. Danno evento *vs* danno conseguenza. – 5. La (timida) sottoposizione della condanna generica alla disciplina dell'art. 651 c.p.p. – 6. Art. 651 c.p.p. *vs* art. 2909 c.c.: una contrapposizione ricca di implicazioni pratiche. – 7. Conclusione.

1. Premessa

La Corte di cassazione si è nuovamente trovata ad affrontare una questione assai intricata e alla quale tanto la dottrina quanto la giurisprudenza faticano a trovare una soluzione univoca. Si tratta, *apertis verbis*, della questione relativa all'efficacia che la condanna generica al risarcimento del danno pronunciata in sede penale ai sensi dell'art. 539 c.p.p. esplica nel successivo giudizio civile volto alla liquidazione del danno stesso.

La pronuncia in commento, in realtà, affronta un aspetto assai circoscritto della segnalata questione e non si occupa, se non implicitamente, dei suoi profili maggiormente problematici, i quali chiamano in causa la fisionomia dei rapporti tra la giurisdizione penale e quella civile. La Cassazione, infatti, apporta con questa ordinanza un parziale correttivo alla soluzione offerta ormai dieci anni fa dalle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che, laddove la condanna generica abbia ad oggetto un reato di danno (nel caso di specie si trattava di una truffa ai danni di un ente regionale), «l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso»¹. L'ordinanza di cui ci stiamo occupando non ha affatto smentito questo principio di diritto, ma lo ha meglio precisato, affermando che esso si riferisce «al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.)».

¹ Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 4549.

Segnaliamo sin da subito, tuttavia, che la pronuncia in esame risulta di interesse non solo per il profilo appena evidenziato, ma anche perché sembra accogliere implicitamente una posizione relativa ai rapporti tra condanna generica e giudizio di liquidazione che è tutt'altro che scontata, essendo anzi assai variegata le opinioni che si rinvencono sul punto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Ci riferiamo alla questione attinente alla riconducibilità della condanna generica *ex art. 539 c.p.p.* nel campo di applicazione dell'*art. 651 c.p.p.*, norma che disciplina le condizioni alle quali la condanna irrevocabile cui ha messo capo il processo penale è idonea a vincolare gli esiti dei giudizi extrapenali relativi alle restituzioni o al risarcimento del danno cagionato dal reato che ha costituito l'oggetto della cognizione del giudice penale². L'ordinanza in commento non si è occupata di quel dibattito, sorto in ambito dottrinale, che vede contrapposti Autori che sostengono che la condanna generica vincoli gli esiti dei giudizi di liquidazione secondo la disciplina dell'*art. 651 c.p.p.*³ e Autori che, facendo leva sulla intrinseca natura civilistica della condanna generica di cui all'*art. 539 c.p.p.*, invocano l'applicazione dell'*art. 2909 c.c.*⁴, norma che, come è noto, regola gli effetti del giudicato sostanziale civile. Queste due posizioni emergono, sia pure in maniera meno netta e più sfumata, anche da alcuni arresti giurisprudenziali della stessa Corte di cassazione⁵, a conferma di quanto la questione dell'efficacia esterna della condanna generica continui a presentare profili problematici che dividono gli interpreti.

² L'*art. 651 c.p.p.* è la norma che introduce quella serie di disposizioni del Codice di procedura penale che disciplinano gli effetti extrapenali del giudicato, ossia gli effetti vincolanti che la sentenza penale irrevocabile è in grado di esplicare in successivi giudizi civili, amministrativi o disciplinari legati al processo penale da un nesso di pregiudizialità logica variamente declinato. Per un approfondimento di tale materia, si segnalano le riflessioni che si rinvencono, *ex multis*, in E. ALBANESE, *Efficacia del giudicato nel nuovo codice di procedura penale e profili civilistici*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 337; B. CAPPONI, *La "nuova" pregiudizialità penale tra esercizio dell'azione civile e vincoli del giudicato*, in *Corr. giur.*, 1989, p. 73; CHILIBERTI A., *Azione civile e nuovo processo penale*, II ed., Milano, Giuffrè, 2006; G. DE GREGORIO, *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 613; F. FALATO, *Giudicato assolutorio penale e processo civile di danno. Studio sulla preclusione processuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012; U. LUCARELLI, *L'istituto del giudicato. Il giudicato penale e i suoi effetti civili*, Assago, Utet Giuridica, 2006, pp. 159 ss.; C. MARINELLI, *Il giudicato e la sua efficacia extrapenale*, in G. Illuminati – L. Giuliani (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto processuale penale*, X, Torino, Giappichelli, 2016; D. VIGONI, *L'effetto vincolante del giudicato penale in altri settori dell'ordinamento: le coordinate normative*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 912; P. ZOERLE, *Sui limiti soggettivi all'efficacia extrapenale del giudicato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2018, p. 758; M.A. ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, Giappichelli, 2001.

³ Si esprime in tal senso G. GARUTI, *Il giudizio ordinario*, in AA.VV., *Procedura penale*, V ed., Torino, Giappichelli, 2017, p. 661, secondo cui «la pronuncia relativa alla condanna generica, destinata a passare in giudicato e dunque a divenire irrevocabile, farà stato tra le parti, ai sensi dell'*art. 651*, nell'instaurando giudizio civile avente ad oggetto il *quantum debeatur*».

⁴ È di questo avviso D. ALBANESE, [Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica](#), in *Dir. pen. cont.*, 2017, 5, p. 227.

⁵ Si veda Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2017, n. 14812, Lingfeng, ove si legge che l'efficacia esterna della condanna generica va ricostruita «secondo quanto prevede l'articolo 651 c.p.p.»; *contra*, si veda Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5660, ove si legge che è frutto di un censurabile errore di diritto l'operazione consistente nell'«equiparare o comunque [nel] ritenere collegate da un vincolo di consequenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna *ex art. 651 c.p.p.*, che ha ad oggetto la responsabilità penale

Nonostante la vivacità dei contrasti che si rinvergono *in subiecta materia*, la pronuncia di cui ci stiamo occupando invoca a sostegno della soluzione data al caso di specie, di cui daremo conto a breve, tanto decisioni che modellano l'efficacia esterna della condanna generica sulla base della disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p.⁶ quanto decisioni che censurano una simile opzione ermeneutica⁷. A ciò si aggiunga che la sentenza delle Sezioni Unite su cui la decisione in commento è intervenuta per meglio precisarla richiama espressamente l'art. 651 c.p.p.⁸, ma su tale punto l'ordinanza della Cassazione non si è pronunciata, di fatto recependo acriticamente un orientamento che non sembra per nulla pacifico. V'è da riconoscere che a ciò ha probabilmente contribuito il fatto che i ricorrenti abbiano lamentato la violazione e la falsa applicazione indifferentemente dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 651 e 652 c.p.p., il che potrebbe aver reso superfluo, nell'ottica della Corte e ai fini della decisione del caso di specie, l'inserimento di una riflessione relativa alla corretta individuazione della norma in base a cui regolare l'efficacia esterna della condanna generica pronunciata in sede penale.

2. La condanna generica ex art. 539 c.p.p.: disciplina e prassi applicativa.

Prima di dare conto delle soluzioni emergenti dalla decisione in commento, riteniamo che non sia in questa sede inconferente ripercorrere per sommi capi la disciplina dell'istituto della condanna generica al risarcimento del danno⁹.

L'art. 539 c.p.p. consente al giudice penale, per evidenti ragioni di economia processuale¹⁰, di pronunciare una condanna generica al risarcimento «se le prove

dell'imputato, e la distinta statuizione, anch'essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni». Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, si veda G. VANACORE, *Giudicato penale di condanna (anche generica) e giudizio civile: excursus di giurisprudenza*, in *Resp. civ.*, 2010, 2, p. 147.

⁶ Si veda Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 4549.

⁷ Si tratta della già citata Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5660.

⁸ Vi si legge, infatti, che «per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale – in quanto non tutti i reati producono un danno – senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato». Come si vede, tale pronuncia espressamente richiama le tre questioni che costituiscono, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., l'oggetto del vincolo discendente dal giudicato penale di condanna in capo ai giudici dei giudizi risarcitori.

⁹ Per un'analisi delle origini storiche dell'istituto, si segnalano le riflessioni che si rinvergono in V. ROGNONI, *La condanna generica ai danni nella prassi giurisprudenziale*, in AA.VV., *Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la facoltà di giurisprudenza*, XXXII, Pavia, Università di Pavia, 1951, p. 42.

¹⁰ Come si legge in P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XX ed., Milano, Giuffrè, 2019, p. 802, infatti, «le prove sulla quantificazione del danno richiedono tempo e perizie, ed il processo penale non è la sede più adatta per svolgerle». Considerazioni analoghe si rinvergono in D. ALBANESE, *Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica*, cit., p. 235, ove si legge che la condanna generica sarebbe volta «a non ritardare la decisione con un meticoloso accertamento dell'entità dei danni, laddove il quadro probatorio fosse già sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna penale». Si esprimono in tal senso anche A. CHILBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p.

acquisite non consentono la liquidazione del danno», alla quale provvederà il giudice civile innanzi a cui le parti saranno rimesse. Si tratta di un istituto che trova larghissima applicazione nella prassi e che consente di evitare di appesantire il processo penale con accertamenti spesso complessi la cui sede naturale è un'altra: in tali casi, infatti, il giudice penale si limita a riconoscere che il fatto accertato è potenzialmente idoneo a cagionare un danno, l'effettiva sussistenza e l'effettivo ammontare del quale saranno oggetto di un apposito processo civile.

Quanto si è da ultimo affermato ci consente di fare una precisazione che, ai nostri fini, risulta di capitale importanza: è orientamento del tutto consolidato in giurisprudenza¹¹ che la condanna generica «non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, richiedendosi soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato»¹². In altri termini, la pronuncia *de qua* «costituisce una mera *declaratoria iuris* da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione»¹³: solo qualora venga in considerazione un reato di danno, «l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso»¹⁴.

Tale orientamento altro non fa che mutuare soluzioni originariamente sviluppatasi in seno alla giurisprudenza civile nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 278 c.p.c., norma disciplinante l'istituto della condanna generica in sede civile: anche in quest'ambito, infatti, costituisce *jus receptum* l'affermazione secondo cui la pronuncia in esame si limita ad accertare un fatto che in potenza è idoneo a cagionare un danno, nonché l'imputabilità di questo fatto al soggetto che ne è ritenuto l'autore, restando invece del tutto impregiudicate le questioni relative all'effettiva sussistenza e all'ammontare del danno e al nesso di causalità tra il fatto accertato e il danno stesso¹⁵.

466; C. PLAZZI, *Esercizio e trasferimento dell'azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c.d. legge Carotti*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, pp. 161 ss.

¹¹ Ma criticato da una parte della dottrina: su tutti, si veda R.E. KOSTORIS, *Brevi riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria sui danni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 983, secondo cui «l'art. 538 comma 1 c.p.p., nel prevedere che “il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno”, e l'art. 539 comma 1 c.p.p., nel condizionare la pronuncia della condanna generica alla situazione in cui “le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno”, chiariscono implicitamente che la stessa condanna generica presuppone *comunque* un accertamento sull'*an debeatur*, che deve essere fondato su precisi elementi probatori».

¹² Cass. pen., sez. III, 9 settembre 2015, n. 36350, Bertini. Affermazioni analoghe si rinvencono altresì in Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2008, n. 36657, B. C.; Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2013, n. 45118, Di Fatta e altri.

¹³ Così Cass. pen., sez. VI, 29 marzo 2005, n. 12199, Molisso. In senso conforme, si veda Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175, Bordogna e altri.

¹⁴ Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 4549.

¹⁵ *Ex multis*, si vedano Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2012, n. 15335; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 20444. Sulla scorta di queste ed altre pronunce, è stato affermato in dottrina che «ben è possibile, senza violazione del giudicato, che in un primo processo si accerti che Tizio è l'autore del fatto ed è quindi

Solo qualora il giudice dell'*an* abbia concretamente accertato l'esistenza di un danno, il giudice della liquidazione deve tener fermo tale accertamento, dal momento che quest'ultimo risulta ormai dotato dell'*auctoritas iudicati*¹⁶.

Questo breve *excursus* sulla condanna generica civilistica risulta assai utile ai fini di una piena comprensione delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza relativamente all'istituto di cui all'art. 539 c.p.p., posto che le due pronunce sono dai giudici di legittimità considerate «omonime e gemelle»¹⁷.

3. La questione risolta dalla pronuncia in commento.

Esaurite queste premesse di ordine generale, è ora possibile analizzare la vicenda concreta che ha condotto alla decisione in commento e le soluzioni da essa emergenti¹⁸.

I ricorrenti erano stati condannati genericamente al risarcimento del danno con una sentenza irrevocabile che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati previsti e puniti dagli artt. 2621 c.c., 640 e 647 c.p.¹⁹ Sulla base di tale giudicato, il Tribunale di Napoli ha liquidato la somma dovuta ai pretesi danneggiati e la Corte d'appello ha successivamente confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la condanna generica emessa in sede penale di per sé sufficiente ad affermare tanto l'esistenza del danno quanto il nesso di causalità tra quest'ultimo e i fatti accertati, dal momento che la cognizione del giudice penale aveva avuto ad oggetto un reato di danno. I giudici di seconde cure hanno fondato la loro decisione sulla summenzionata sentenza

astrattamente obbligato, nei confronti di Caio, al risarcimento dei danni da questo subiti; e che, in un secondo processo, si accerti che Caio non ha subito nemmeno un centesimo di danno, oppure che il danno è stato prodotto da una causa diversa, e quindi rigettare la domanda. Tutto ciò perché le questioni, relative all'esistenza e all'ammontare del danno e al nesso di causalità, riguardano il *quantum* e quindi, rispetto ad esse, la sentenza sull'*an* non produce alcuna preclusione» (così si esprime F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, II, *Il processo di cognizione*, IX ed., Milano, Giuffrè, 2017, p. 198). Come si legge in S. MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino, Utet, 2002, p. 279, la condanna generica produce il solo effetto di precludere «ogni ulteriore discussione in ordine alla illiceità del comportamento tenuto dal danneggiante, vuoi sotto il profilo oggettivo (*injuria*) vuoi dal punto di vista soggettivo (colpa)».

¹⁶ Sul punto, si vedano Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2000, n. 495; Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26021.

¹⁷ L'espressione è di D. ALBANESE, *Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica*, cit., p. 232, il quale critica l'assimilazione dei due istituti. Rilievi critici si rinvencono altresì in A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 476; R.E. KOSTORIS, *Brevi riflessioni in tema di condanna generica e provvisoria sui danni*, cit., p. 982; B. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 64. Gli Autori citati sembrano concordare circa l'affermazione che la condanna generica civilistica avrebbe una funzione *lato sensu* cautelare, volta cioè a rafforzare, anticipandola, la tutela del credito, mentre l'omonimo istituto previsto dall'art. 539 c.p.p. risponderebbe eminentemente ad esigenze di economia processuale.

¹⁸ Per un'efficace sintesi della vicenda processuale da cui ha tratto origine l'ordinanza che qui si commenta, si veda V.A. PAPANICE., *Reati di danno, giudicato penale e poteri di accertamento del giudice civile*, in *Diritto e Giustizia*, 2020, 88, p. 3.

¹⁹ Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali, truffa e appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (quest'ultimo reato era previsto dall'art. 647 c.p., norma abrogata per effetto dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7).

n. 4549/2010 delle Sezioni Unite civili, secondo cui, laddove la condanna generica sia stata pronunciata relativamente a un reato di danno, il giudice civile non può più mettere in discussione l'esistenza del danno stesso, potendo condurre un accertamento autonomo solo relativamente al *quantum* e ai soggetti che l'hanno subito.

La sentenza della Corte d'appello viene fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dei soggetti condannati, i quali contestano, per quel che in questa sede interessa, non la sussistenza dei fatti accertati nella sentenza penale irrevocabile, ma solo l'efficienza causale degli stessi rispetto al danno lamentato dagli attori del giudizio di liquidazione: su tale profilo, infatti, i giudici di merito non si erano affatto pronunciati, avendo essi ritenuto sufficiente l'esistenza di una condanna definitiva avente ad oggetto un reato di danno. È precisamente tale automatismo che viene censurato dai ricorrenti, i quali osservano che «la condanna generica al risarcimento del danno non preclude l'accertamento del nesso causale e dell'*an* e del *quantum* del danno stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale».

Come si vede, con questo motivo di ricorso – che è anche il principale, posto che il suo accoglimento ha determinato il pressoché integrale assorbimento degli altri – i ricorrenti, che pure hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione anche dell'art. 2909 c.c., hanno collocato la questione da loro stessi sollevata su un terreno ben preciso, quello dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile così come emergenti, per quel che qui maggiormente rileva, dall'art. 651 c.p.p. Si tratta di una norma la cui natura eccezionale è unanimemente riconosciuta²⁰, dal momento che essa si inserisce in un ordinamento processuale che, come si evince dagli artt. 2, 3 e 75 c.p.p., risulta complessivamente ispirato al principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni: in un sistema siffatto, è del tutto evidente che le disposizioni che prevedono, come fa l'art. 651 c.p.p., forme di vincolatività del giudicato penale sui processi civili o amministrativi abbiano carattere derogatorio e non possano pertanto essere sottoposte a interpretazioni analogiche volte ad estenderne in via ermeneutica il ristretto campo di applicazione. Il vincolo extrapenale previsto dall'art. 651 c.p.p. ha ad oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilità al condannato: ogni altra questione, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del danno, al suo ammontare e al suo legame con i fatti

²⁰ Emblematico in tal senso è quanto si legge in Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1996, n. 1501: «tale principio di prevalenza [della giurisdizione penale sulla civile], che aveva subito nel tempo numerose censure correttive da parte della Corte costituzionale – più volte intervenuta per tutelare la posizione di coloro che non avevano partecipato al processo penale – e che era stato sottoposto ad incisive critiche da una parte autorevole della dottrina – la quale aveva sottolineato che la regola dell'unità della giurisdizione non era altro che un inutile dogma, del tutto privo di giustificazione attese le diverse finalità che vengono perseguite in sede penale e in sede civile – ha cessato di costituire l'elemento guida nella stesura del nuovo codice di procedura penale e nella revisione dell'art. 295 c.p.c. operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento, ancorché con alcune eccezioni relative a casi particolari – che invero ne alterano la natura (dal che la formulazione di nuove critiche provenienti da un'altra parte della dottrina) – il contrario principio della piena autonomia fra le due giurisdizioni».

accertati in sede penale, può e deve essere risolta dal giudice civile in via del tutto autonoma.

Tale motivo di ricorso viene ritenuto fondato dai giudici di legittimità. A sostegno di tale decisione, la Suprema Corte richiama, sia pure sbrigativamente, la propria giurisprudenza relativa all'efficacia esterna della condanna generica pronunciata in sede penale, facendo notare come la pronuncia di cui all'art. 539 c.p.p. si limiti ad accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e rimetta al giudice della liquidazione l'accertamento dell'effettiva lesività dello stesso, nonché del *quantum* del danno eventualmente accertato e del suo legame causale con i fatti caduti sotto la cognizione del giudice penale. In altri termini, è sufficiente per ottenere la condanna generica al risarcimento del danno provare la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: se queste ultime si siano effettivamente verificate, quale sia il loro ammontare, se siano state cagionate dal fatto penalmente illecito dell'imputato sono tutte questioni la cui risoluzione è rimessa al giudice della liquidazione.

Un parziale correttivo a questo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità²¹ è stato apportato nel 2010, quando il Supremo Collegio a ranghi riuniti²² ha statuito che, laddove la condanna generica abbia ad oggetto un reato di danno, l'esistenza del danno stesso è implicita²³ e non può più essere messa in discussione dal giudice della liquidazione, il quale può solo affrontare le questioni relative al *quantum* e all'individuazione dei soggetti che abbiano effettivamente subito il pregiudizio. È proprio sulla base di questo principio di diritto che i giudici di merito hanno condannato i ricorrenti, limitandosi a quantificare il danno risarcibile e trascurando di accertarne l'effettiva sussistenza e la derivazione causale dai fatti accertati in sede penale.

La decisione in commento interviene precisamente a censurare simili automatismi: essa, tuttavia, non opera affatto un *revirement* rispetto alla determinazione emergente dalla menzionata pronuncia del 2010, ma precisa semplicemente che la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite va riferita al solo danno evento e non anche al danno conseguenza. Viene così affermato il principio di diritto in forza del quale, «in relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno».

²¹ Orientamento che emerge, *ex multis*, da Cass. pen., sez. VI, 29 marzo 2005, n. 12199, Molisso; Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2008, n. 36657, B. C.; Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2013, n. 45118, Di Fatta e altri; Cass. pen., sez. III, 9 settembre 2015, n. 36350, Bertini; Cass. pen., sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175, Bordogna e altri.

²² Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 4549.

²³ Perché in tal caso il danno è parte integrante dell'evento, il quale costituisce, insieme alla condotta e al nesso di causalità, uno degli elementi costitutivi del fatto. La dottrina appare unanime nell'affermare che il «fatto» cui si riferiscono gli artt. 651 ss. c.p.p. «comprende la condotta, l'evento, il rapporto di causalità»: si esprime in questi termini F.P.C. IOVINO, sub *art. 651*, in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, III, Milano, Ipsoa, 2017, p. 35. In senso conforme, si veda D. VIGONI, *Il giudicato*, in AA.VV., *Procedura penale*, cit., p. 864.

4. Danno evento *vs* danno conseguenza.

È del tutto evidente che, per comprendere pienamente la soluzione offerta dalla decisione di cui ci stiamo occupando, sia necessario chiarire che cosa si intenda per danno evento e per danno conseguenza²⁴. Si tratta di una distinzione che è sorta negli anni Sessanta del secolo scorso nell'ambito della dottrina civilistica, la quale ha operato un discrimine tra l'evento lesivo prodottosi quale conseguenza diretta del fatto illecito e il pregiudizio subito dalla vittima di questo stesso fatto: nel primo caso viene in considerazione un danno evento, nel secondo un danno conseguenza.

Tale distinzione, lungi dall'aver un rilievo meramente terminologico, ha una sua precisa rilevanza anche sul piano pratico. Il danno evento, infatti, coincide con il «danno ingiusto» di cui discorre l'art. 2043 c.c., norma che notoriamente costituisce il fondamento della disciplina della responsabilità extracontrattuale: in assenza di tale danno, il fatto imputato al convenuto, benché in ipotesi contrario alle regole dell'ordinamento giuridico, non può essere ritenuto illecito, difettando uno degli imprescindibili requisiti dell'illiceità stessa. Il danno conseguenza, invece, consiste nella perdita (che può avere natura patrimoniale o non patrimoniale) subita dal danneggiato e «costituisce un ulteriore requisito della responsabilità civile *stricto sensu*, ossia dell'obbligazione risarcitoria»²⁵.

La sussistenza del danno evento rende il fatto del convenuto illecito *ex art.* 2043 c.c., ma non è ancora sufficiente a fondare la condanna dello stesso al risarcimento, essendo a tal fine necessario accertare che l'evento dannoso abbia effettivamente cagionato un pregiudizio in capo all'attore: qualora anche questo accertamento abbia esito positivo, il danneggiato avrà diritto a un risarcimento che, in forza del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., dev'essere comprensivo tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, purché essi «siano conseguenza immediata e diretta»²⁶ del fatto illecito.

Se si cala la riportata distinzione nell'ambito sul quale è intervenuta la pronuncia in commento, appare evidente come il principio di diritto in essa affermato produca l'effetto di rafforzare l'autonomia del giudice della liquidazione rispetto alle statuizioni contenute nella irrevocabile decisione di condanna pronunciata dal giudice penale, anche qualora quest'ultima abbia avuto ad oggetto un reato di danno.

In questo caso, infatti, l'accertamento condotto in sede penale si è soffermato sull'avvenuta produzione di un evento dannoso causalmente determinato dalla condotta dell'imputato, ma non ha avuto ad oggetto anche le questioni, eminentemente civilistiche, relative alla sussistenza, alla derivazione causale e all'ammontare della perdita subita dalle vittime del reato in conseguenza di quello stesso evento.

²⁴ La questione è diffusamente trattata in C.M. BIANCA, *Diritto civile, V, La responsabilità*, II ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 584 ss.

²⁵ Così P. SIRENA, *Il concetto di "danno" nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 547.

²⁶ Così dispone l'art. 1223 c.c.

La funzione stessa della responsabilità penale, del resto, non è, se non marginalmente, quella di reintegrare la sfera giuridica delle vittime del comportamento illecito. Tale funzione spetta precipuamente alla responsabilità civile ed è pertanto giusto rimettere al giudizio di liquidazione il compito di verificare se l'evento dannoso incontrovertibilmente accertato dal giudice penale abbia altresì cagionato, quale «conseguenza immediata e diretta» *ex art. 1223 c.c.*, una perdita che presenti tutti i requisiti del danno risarcibile, a meno che, ovviamente, tale questione non sia già stata irrevocabilmente decisa dal giudice dell'*an*, posto che in tal caso la relativa statuizione sarebbe coperta dall'*auctoritas iudicati* e non sarebbe pertanto passibile di smentita in sede di liquidazione²⁷.

5. La (timida) sottoposizione della condanna generica alla disciplina dell'art. 651 c.p.p.

Come si è già segnalato, la pronuncia in esame risulta di interesse anche per un altro profilo che ha una portata ben più generale rispetto a quella che contraddistingue la pur non trascurabile distinzione tra danno evento e danno conseguenza. Ci riferiamo, come già si è avuto modo di anticipare, alla questione relativa all'individuazione della norma in base a cui regolare l'efficacia esterna della condanna generica pronunciata ai sensi dell'art. 539 c.p.p.: abbiamo già dato brevemente conto dei contrasti che sussistono *in subiecta materia* tra coloro che invocano l'art. 651 c.p.p. e coloro che, facendo leva sulla natura intrinsecamente civilistica della condanna generica, suggeriscono di far riferimento all'art. 2909 c.c.

Prima di analizzare gli argomenti addotti a sostegno di queste due posizioni, riteniamo opportuno segnalare gli elementi da cui si evince, a nostro avviso, come la pronuncia in commento implicitamente accolga la prima delle due soluzioni segnalate.

Il primo indice di quanto si è sostenuto emerge dalla sentenza di merito fatta oggetto di ricorso per cassazione: essa, infatti, ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti perché ha ritenuto che lo stesso fosse volto a mettere in discussione l'ormai incontrovertibile accertamento «della sussistenza del reato e della sua commissione, profili per i quali era intervenuto il giudicato penale». Ci sembra del tutto evidente che una simile affermazione chiami direttamente in causa l'art. 651 c.p.p., dal momento che le due questioni menzionate dalla Corte d'appello circoscrivono, insieme all'illiceità penale del fatto, l'oggetto del vincolo extrapenale da quella norma previsto. In secondo luogo, i giudici di seconde cure hanno fondato la loro decisione reiettiva dell'appello sulla più volte menzionata sentenza n. 4549/2010 delle Sezioni Unite civili, la quale espressamente àncora la tematica dell'efficacia esterna della condanna generica alla materia degli effetti extrapenali del giudicato e dunque, in definitiva, all'art. 651 c.p.p.²⁸

²⁷ Questa è la soluzione offerta dalla giurisprudenza relativa alla condanna generica civilistica, di cui si segnalano, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2000, n. 495; Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26021. Circa l'opportunità di estendere una simile soluzione, che pone l'accento su ciò che sia stato effettivamente accertato nel giudizio sull'*an*, all'istituto di cui all'art. 539 c.p.p., si veda *infra*, § 6.

²⁸ In tale sentenza, infatti, si legge che «dal combinato disposto di tali norme [ossia degli artt. 185 c.p. e 651

Ebbene, nessuno di questi due profili emergenti dalla sentenza di merito risulta censurato dalla pronuncia in commento. Per quanto riguarda il primo, la Cassazione non revoca affatto in discussione il riferimento all'art. 651 c.p.p., ma si limita a rilevare come i ricorrenti non abbiano inteso contestare la sussistenza dei fatti accertati in sede penale, ma solo il legame causale tra questi ultimi e il danno lamentato dagli attori del giudizio di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo segnalato, l'ordinanza in esame non censura l'impianto motivazionale della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, ma si limita a precisare che il principio di diritto in essa affermato va riferito al solo danno evento e non anche al danno conseguenza: anche in questo caso, dunque, la Suprema Corte non svolge, neppure incidentalmente, alcuna considerazione critica circa la scelta di ancorare l'efficacia esterna della condanna generica alla disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p., di fatto recependo una soluzione che, come si è anticipato, è tutt'altro che consolidata.

Quanto detto, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per collocare la decisione in commento tra quelle che espressamente propugnano tale soluzione. In essa, infatti, mancano quelle perentorie affermazioni che caratterizzano altri arresti giurisprudenziali i quali apertamente invocano l'art. 651 c.p.p. ed elencano gli argomenti a sostegno di tale opzione ermeneutica²⁹. Tale rilievo ci appare sintomatico del fatto che la decisione in esame, più che parteggiare per l'una o per l'altra soluzione, non voglia addentrarsi nell'intricato dibattito relativo all'inquadramento sistematico della condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p., posto che, nel caso di specie, gli esiti dello stesso paiono avere scarsa rilevanza ai fini della decisione della causa.

Una conferma di quanto si è da ultimo sostenuto può essere rinvenuta nel fatto che la Suprema Corte, nel ricostruire per sommi capi l'efficacia esterna della condanna generica, abbia richiamato, oltre alla più volte menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 2010, anche una pronuncia che, sotto il profilo che qui maggiormente interessa, risulta di segno radicalmente opposto. Si tratta della sentenza n. 5660/2018 della terza

c.p.p.] deriva che per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale – in quanto non tutti i reati producono un danno – senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro, l'accertamento dell'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso».

²⁹ Si veda, a titolo meramente esemplificativo, Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2017, n. 14812, Lingfeng, ove si legge che la condanna generica, «ai sensi dell'art. 651 c.p.p., non ha normalmente efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato». Tale pronuncia risulta a sua volta fondata su un precedente giurisprudenziale che mette espressamente in relazione l'art. 539 e l'art. 651 c.p.p.: trattasi di Cass. pen., sez. IV, 26 gennaio 1999, n. 1045, Selva, ove si legge che «la facoltà del giudice [penale] di pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e alle provvisori, prevista dall'art. 539, non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul *quantum*, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato».

sezione civile, la quale contesta aspramente i tentativi di collocare l'istituto della condanna generica nel campo di applicazione dell'art. 651 c.p.p., facendo notare come costituisca un censurabile errore di diritto l'operazione consistente nell'«equiparare o comunque [nel] ritenere collegate da un vincolo di consequenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'imputato, e la distinta statuizione, anch'essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni»³⁰.

Come si è anticipato, a ciò ha probabilmente contribuito la scarsa rilevanza della questione in esame ai fini della decisione del caso di specie, il che appare ulteriormente confermato dal fatto che i ricorrenti abbiano indifferentemente invocato tanto l'art. 2909 c.c. quanto l'art. 651 c.p.p., così mostrando di ritenere equivalenti sul piano pratico le due opposte soluzioni che si prospettano in tema di efficacia esterna della condanna generica.

Alla luce di quanto detto, dunque, ci sembra di poter affermare che la pronuncia che costituisce l'oggetto del presente contributo contenga alcuni elementi che appaiono sintomatici di una certa preferenza della Corte per la soluzione più tradizionale, la quale colloca la condanna generica di cui all'art. 539 c.p.p. nel campo di applicazione dell'art. 651 c.p.p. A tali elementi, però, se ne aggiungono e contrappongono altri che denotano come, in realtà, il Supremo Collegio non abbia voluto addentrarsi in un dibattito che gli stessi ricorrenti, invocando tanto l'art. 2909 c.c. quanto l'art. 651 c.p.p., hanno mostrato di ritenere scarsamente rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie.

Quest'ultimo rilievo non ci impedisce, tuttavia, di notare come, sebbene con un po' di timidezza e ritrosia, la pronuncia in commento collochi implicitamente la questione dell'efficacia esterna della condanna generica nell'ambito dei rapporti tra la giurisdizione penale e la civile e quindi, in definitiva, nel campo di applicazione dell'art. 651 c.p.p., come dimostra il reiterato richiamo alle questioni che costituiscono l'oggetto del vincolo extrapenale da tale norma previsto³¹. Tale decisione, dunque, porta alla luce la perdurante attualità – e anzi la vitalità – di un orientamento che, a parere di chi scrive, meriterebbe di essere rimeditato.

³⁰ Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5660. Considerazioni del tutto analoghe si rinvencono altresì in Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31947, ove si riconosce alla pronuncia di cui all'art. 539 c.p.p. l'idoneità a produrre effetti vincolanti nel giudizio sul *quantum* relativamente all'«accertamento in fatto che ha costituito il presupposto stesso della condanna generica».

³¹ Ciò emerge, innanzitutto, dall'accoglimento del motivo con cui i ricorrenti chiamano in causa «l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale», così invocando il principio a cui appare oggi tendenzialmente ispirata la disciplina dei rapporti tra giurisdizioni. A ciò si aggiunga che, come si è anticipato, con la pronuncia in commento la Corte apporta solo un parziale correttivo, *sub specie* di distinzione tra danno evento e danno conseguenza, alla soluzione emergente dalla sentenza n. 4549/2010 delle Sezioni Unite civili, ma non ne scardina affatto l'impianto motivazionale, il quale ancora saldamente la tematica dell'efficacia esterna della condanna generica alla disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p.

6. Art. 651 c.p.p. vs art. 2909 c.c.: una contrapposizione ricca di implicazioni pratiche.

A nostro avviso, con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha perso un'importante occasione per meglio definire i rapporti tra condanna generica *ex art. 539 c.p.p.* e giudizio di liquidazione del danno. Si tratta di una questione che, lungi dall'aver un rilievo meramente teorico, risulta foriera di importanti implicazioni sul piano pratico: lo dimostrano gli accesi contrasti che si verificano sul punto non solo in dottrina, ma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Sottoporre la condanna generica alla disciplina dettata dall'art. 651 c.p.p. costituisce infatti un'opzione ermeneutica gravida di ricadute sistematiche e potenzialmente idonea a incidere sulla stessa ragion d'essere dell'istituto *de quo*.

L'efficacia extrapenale prevista dall'art. 651 c.p.p. è riferita a un oggetto ben preciso, il quale è costituito dalle limitate questioni della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilità all'imputato³²: come si vede, è del tutto estranea all'oggetto del vincolo la questione relativa alle conseguenze dannose del reato, tanto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di escludere espressamente dall'efficacia esterna della sentenza penale le «valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile»³³.

Oltre a ciò, v'è poi da ricordare che, secondo un orientamento del tutto consolidato tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, il vincolo discendente dal giudicato penale di condanna *ex art. 651 c.p.p.* insiste unicamente sui profili materiali dei fatti caduti sotto la cognizione del giudice penale e sulla loro antigenicità oggettiva: totalmente sottratte all'idoneità a vincolare i giudizi risarcitori sono invece le conclusioni cui il giudice penale sia pervenuto in punto di elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che i giudici extrapenalici possono liberamente escludere la colpevolezza dell'imputato o graduarla diversamente³⁴. Ciò corrisponde a una precisa e

³² Si riporta per comodità il disposto dell'art. 651 c.p.p.: «1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato».

³³ Così Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8360.

³⁴ Sul punto, si veda D. VICOLI, *L'efficacia extrapenale del giudicato*, in F. CAPRIOLI – D. VICOLI, *Procedura penale dell'esecuzione*, I ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 117: l'Autore allude più precisamente alla possibilità che il giudice civile escluda la colpevolezza dell'imputato o ritenga sussistente la colpa in luogo del dolo o viceversa. Del medesimo avviso è S. GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto dell'esecuzione penale*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 22. In giurisprudenza, si vedano, *ex multis*, Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14648; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25575; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20786. In senso contrario, si veda F. TERRUSI, voce *Rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, Utet, 1996, p. 39, il quale considera «irragionevole la limitazione dell'accertamento vincolante alla sola verifica puramente fenomenica del fatto, con esclusione dell'elemento soggettivo del reato».

consapevole scelta del legislatore del 1988, il quale nella Relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale ha posto l'accento sull'esigenza, peraltro già avvertita nell'ambito dei lavori preparatori della legge-delega del 1974, di «escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa»³⁵.

Tale rilievo comporta un'implicazione a nostro avviso dirompente: l'invocazione dell'art. 651 c.p.p. consentirebbe al giudice civile non solo di statuire in piena autonomia relativamente alle conseguenze dannose del reato, ma anche di escludere la colpevolezza del condannato, benché quest'ultima sia stata nella prima sede processuale provata dalla parte civile e irrevocabilmente accertata dal giudice penale. Dal momento che il dolo o quantomeno la colpa del danneggiante rientrano a pieno titolo tra gli indefettibili presupposti della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.³⁶, riconoscere al giudice della liquidazione una simile autonomia in punto di antigiuridicità soggettiva equivale a consentirgli di rigettare la domanda del preteso danneggiato adducendo la mancata integrazione di quello stesso elemento soggettivo che pure è stato nella prima sede processuale irrettabilmente accertato e posto a fondamento tanto di una statuizione di penale responsabilità quanto di una pronuncia di generica condanna al risarcimento del danno.

L'invocazione dell'art. 651 c.p.p. determinerebbe pertanto la conseguenza di privare la condanna generica di qualsivoglia efficacia esterna nel giudizio di liquidazione, salvo solo il caso in cui tale pronuncia abbia avuto riguardo a un reato di danno, posto che in una simile eventualità l'esistenza del danno³⁷ è implicita e si potrà mettere in discussione, in sede di liquidazione, solo il suo ammontare o l'individuazione di coloro che l'hanno subito³⁸.

Qualora, dunque, la sentenza di condanna generica abbia avuto ad oggetto un reato diverso da quelli di danno, la stessa non esplicherebbe, tenendo ferma l'applicazione dell'art. 651 c.p.p., alcuna efficacia extrapenale. Si tratta di una soluzione che non ci sentiamo di condividere, dal momento che essa rischia di privare la condanna generica della sua pratica utilità, in quanto chi la ottiene sarebbe comunque sottoposto, in sede di liquidazione, al medesimo trattamento riservato al danneggiato che in sede penale non ha ottenuto alcunché per non essersi costituito parte civile: in altri termini, la

³⁵ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Supplemento ordinario* n. 93, *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, p. 141. Secondo D. VICOLI, *L'efficacia extrapenale del giudicato*, cit., p. 117, la scelta di escludere dalla portata oggettiva del vincolo extrapenale le conclusioni raggiunte in punto di elemento soggettivo del reato «si giustifica alla luce delle radicali differenze che, in tema di imputazione soggettiva del fatto, dividono il sistema di diritto civile (il quale – non va dimenticato – ammette la responsabilità oggettiva) e quello penale».

³⁶ Unitamente al fatto, alla sua illiceità civile, alla sua imputabilità al danneggiante, al nesso eziologico tra fatto ed evento e alla sussistenza di un danno: sul punto, si veda A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, XXII ed., Milano, Giuffrè, 2015, p. 906.

³⁷ Peraltro, si tratterebbe, come ha chiarito la pronuncia in commento, del solo danno evento e non anche del danno conseguenza.

³⁸ In tal caso, peraltro, sembra che l'effetto vincolante discenda non tanto dalla condanna generica, quanto piuttosto dalla statuizione sulla penale responsabilità dell'imputato, la quale recherebbe l'accertamento di un reato che, essendo di danno, annovera tra gli elementi costitutivi del fatto tipico (coperto dall'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p.) la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

condanna generica ottenuta dal danneggiato costituitosi parte civile sarebbe equiparata, in punto di efficacia esterna, alla sentenza di condanna emanata ad esito di un giudizio privo di costituzione di parte civile. Va da sé che una simile soluzione contribuisca a rendere l'istituto di cui all'art. 539 c.p.p. di fatto inutile sul piano pratico, dal momento che, salvo il caso in cui la cognizione del giudice penale abbia avuto ad oggetto un reato di danno³⁹, non riconosce alcun vantaggio processuale in sede di liquidazione al danneggiato che sia riuscito a ottenere una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno.

In linea teorica, da questa *impasse* si può uscire in due modi.

Il primo consiste nel mantenere ferma la riconduzione della condanna generica nel campo di applicazione dell'art. 651 c.p.p., estendendo il vincolo extrapenale da tale norma previsto alle conseguenze dannose e all'elemento soggettivo del reato: tale operazione, tuttavia, sarebbe incompatibile non solo con il dato letterale della norma, ma anche con l'impianto stesso del vigente sistema processuale, il quale è improntato al principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni e non tollera pertanto interpretazioni estensive, al limite dell'analogico, di quelle disposizioni che, facendo (ri)emergere l'opposto principio dell'unitarietà e (ri)affermando una significativa forma di subordinazione del giudice civile alle statuizioni formatesi in sede penale, hanno una natura chiaramente eccezionale⁴⁰.

Non resta, dunque, che una seconda soluzione, la quale consiste nel ricostruire l'efficacia esterna della condanna generica sulla base di parametri normativi diversi da quello rappresentato dall'art. 651 c.p.p. e in particolare sulla base delle «“ordinarie” regole del giudicato»⁴¹ e dunque, in definitiva, dell'art. 2909 c.c. Ciò comporterebbe che, indipendentemente dalla classe di appartenenza del reato, qualora il giudice penale abbia concretamente accertato, sia pure nell'ambito di una sentenza di condanna

³⁹ Sul punto, però, si vedano le precisazioni di cui alle note 37 e 38.

⁴⁰ A tal proposito, si segnalano le riflessioni che si rinvencono in G. DEAN, voce *Esecuzione penale*, in *Enc. dir., Annali*, II, tomo I, Milano, Giuffrè, 2008, p. 242, ove si legge: «con il consentire, tra l'altro, che lo stesso fatto storico possa essere oggetto di accertamenti coevi in sedi giurisdizionali diverse, l'ordinamento rinuncia ad omologare in chiave sostanziale i risultati delle rispettive verifiche giudiziarie, considerando non più patologico, ma fisiologico il fenomeno del contrasto di giudicati. Donde il drastico ridimensionamento dei vincoli extrapenali del giudicato, i quali non costituiscono più l'automatico ed ineluttabile lascito del processo penale agli altri settori della giurisdizione, ma rappresentano frazioni dell'accertamento penale innestate in giudizi di diversa natura purché ricorrano specifiche condizioni di compatibilità soggettiva, oggettiva e probatoria». La natura eccezionale degli artt. 651 ss. c.p.p. è posta in luce, *ex multis*, anche da P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 1025; D. VIGONI, *Il giudicato*, cit., pp. 854 ss.

⁴¹ Così D. ALBANESE, *Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica*, cit., pp. 238 ss. Si tratta di un approccio che emerge anche da alcuni arresti giurisprudenziali, di cui si segnala, in particolare, Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2009, n. 16113: in tale pronuncia si legge infatti che, qualora il giudice penale abbia accertato in concreto, sia pure all'interno di una sentenza di condanna generica, la sussistenza di un danno e del nesso di causalità che lo lega alla condotta criminosa, «valgono sul punto i principi del giudicato». In senso conforme, si vedano Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2001, n. 329, nonché, più recentemente, Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18352, in cui si è affrontato il caso di una sentenza penale irrevocabile di condanna la quale non si era «limitata a riconoscere genericamente la esistenza del danno subito», ma aveva altresì «elencato gli elementi costitutivi del danno» stesso, così vincolando sul punto il giudice della liquidazione.

generica, la sussistenza di un danno eziologicamente legato alla condotta criminosa, su tale specifica questione si formerebbe quella preclusione del dedotto e del deducibile che costituisce uno degli effetti tipici della cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che il giudice della liquidazione non potrebbe più mettere in discussione quanto è risultato accertato in sede penale. Questa preclusione – che discende direttamente dall’art. 2909 c.c., nella parte in cui dispone che «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto» – «colpisce tutte le questioni, siano esse di rito o di merito, di fatto o di diritto»⁴², che hanno costituito l’oggetto, effettivo o potenziale⁴³, del primo giudizio, ivi comprese quelle relative alla concreta esistenza di un danno e all’avvenuta integrazione dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c.

Tale soluzione, a parere di chi scrive, risulta ragionevole sotto una pluralità di profili.

In primo luogo, essa restituirebbe alla condanna generica quella dignità e, soprattutto, quell’utilità pratica che, adottando l’opposta prospettiva, risulterebbero notevolmente compromesse e depotenziate. È del tutto evidente, infatti, che ben poco possa giovare alla parte civile una decisione che, anche qualora abbia accertato l’effettiva sussistenza di un danno, sarebbe passibile di smentita in sede di liquidazione, con la sola e parziale eccezione costituita dall’eventualità in cui tale pronuncia sia stata resa relativamente a un reato di danno. L’operazione che consiste nell’applicare l’art. 2909 c.c., invece, pone l’accento su ciò che sia stato effettivamente accertato dal giudice penale, nella consapevolezza che, dal punto di vista pratico, poco rilevi che l’evento pregiudizievole si sia verificato in conseguenza di un reato di danno o di un reato diverso: se la verifica di tale evento come conseguenza del comportamento doloso o quantomeno colposo del danneggiante è stata concretamente e irrevocabilmente accertata, non vi è motivo di modulare l’efficacia esterna della pronuncia sulla base del dato meramente formale rappresentato dalla classe di appartenenza del reato commesso.

In secondo luogo, la soluzione da noi caldeggiata presenta vantaggi non trascurabili anche dal punto di vista dell’economia processuale, esigenza il cui rango costituzionale emerge nitidamente dal disposto dell’art. 111, c. 2, Cost.⁴⁴: essa, infatti, esonera il giudice civile dal dover nuovamente accertare profili che siano già risultati consacrati in una sentenza dotata dell’*auctoritas iudicati*. Questo giova anche alle parti sotto il profilo della tutela del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost.⁴⁵: esse, infatti, sono

⁴² E. MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile. Parte generale*, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, p. 102.

⁴³ La preclusione, infatti, copre non solo le questioni effettivamente dedotte, ma anche quelle che, pur non dedotte, erano cionondimeno oggettivamente deducibili.

⁴⁴ A mente del quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Il fondamentale ruolo che il principio della ragionevole durata del processo svolge nel condizionare tanto l’attività legislativa quanto quella interpretativa è ben evidenziato da P. FERRUA, *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, in *Quest. giust.*, 2003, p. 453; V. GREVI, *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204.

⁴⁵ Tale norma, secondo un’opinione del tutto consolidata, impone non solo di garantire l’azione «come

esonerate dal dover nuovamente provare, in sede di liquidazione, fatti già accertati e provati nella prima sede processuale. L'applicazione dell'art. 2909 c.c., in altri termini, comporta un evidente risparmio di tempo e di attività processuali di cui possono beneficiare tanto le parti direttamente coinvolte quanto, più in generale, l'intero sistema giurisdizionale, essendo peraltro orientamento pienamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui giudizio sull'*an* e giudizio sul *quantum* devono essere considerati in maniera unitaria⁴⁶.

La riconduzione della condanna generica nel campo di applicazione dell'art. 2909 c.c. appare inoltre suffragata dal dato letterale dello stesso art. 651 c.p.p., il quale riferisce l'idoneità a produrre effetti extrapenali non genericamente alle sentenze pronunciate dal giudice penale, tra le quali rientrerebbe certamente anche la condanna generica, ma alle sole sentenze penali. Ciò che rileva, in altri termini, non è la sede processuale in cui una data decisione ha visto la luce, ma la natura intrinseca della decisione stessa: dal momento che la costituzione di parte civile sottopone alla cognizione del giudice penale una pretesa avente natura eminentemente civilistica⁴⁷, la sentenza di condanna generica non può essere considerata alla stregua di una sentenza penale, che in quanto tale produrrebbe gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., ma costituisce «una condanna su “capi civili”, con cui si conclude una vera e propria “azione civile”»⁴⁸. È vero che tale pronuncia viene emanata in sede penale, ma ciò – lo ribadiamo – è del tutto inconferente ai fini di cui all'art. 651 c.p.p., il quale dà risalto non alla sede in cui una determinata decisione viene emessa, ma alla natura intrinseca della decisione stessa.

V'è da ricordare, infine, che la giurisprudenza è assolutamente costante nell'equiparare la condanna generica *ex art. 539 c.p.p.* all'omonimo istituto di cui all'art.

diritto di accesso ai tribunali per mettere in moto il processo» (così E. MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile. Parte generale*, cit., p. 27), ma anche di predisporre una disciplina processuale che non aggravi inutilmente e irragionevolmente gli oneri che le parti devono assolvere in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti.

⁴⁶ Si tratta di un orientamento che è sorto in sede di applicazione della c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89), la quale, come è noto, sancisce il diritto a richiedere un'equa riparazione per il danno subito in conseguenza dell'irragionevole durata di un processo. È stato in proposito affermato che, «in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, in caso di giudizio civile per la liquidazione di danno da reato, preceduto da processo penale conclusosi con condanna generica dell'imputato al risarcimento in favore della parte civile, il giudice deve procedere a valutazione unitaria dell'intera vicenda giudiziaria, dalla proposizione della domanda in sede penale fino alla definizione del processo civile, sia ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole, sia per la determinazione dell'equa riparazione» (così Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2007, n. 4476). In senso pienamente conforme, si veda Cass. civ., sez. VI, 4 marzo 2015, n. 4436, ove si legge che, «in tema di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l'azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell'imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento, e, stante l'identità della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria».

⁴⁷ Lo conferma l'art. 74 c.p.p., che discorre di «azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno».

⁴⁸ Così D. ALBANESE, *Due principi di diritto in tema di legittimazione ad impugnare della parte civile e alcune ombre sull'efficacia della condanna generica*, cit., p. 242.

278 c.p.c.: non essendo allo stato rinvenibili segnali di un ripensamento in proposito⁴⁹, è del tutto evidente che elementari ragioni di coerenza impongano di mantenere ferma tale assimilazione anche in punto di efficacia esterna, senza riconoscere alla decisione emessa in sede civile una capacità preclusiva irragionevolmente maggiore di quella che si riferisce alla decisione emessa *ex art.* 539 c.p.p.

7. Conclusione.

In conclusione, riteniamo che le considerazioni appena esposte inducano ad abbandonare ogni formalistico riferimento all'identità della sede in cui sono state emanate la decisione relativa alla penale responsabilità dell'imputato e quella di generica condanna dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno, dando invece rilievo preminente alla diversità ontologica che connota le relative statuizioni e che giustifica la sottoposizione della prima alla disciplina di cui agli artt. 651 ss. c.p.p. e la riconduzione della seconda nell'ambito applicativo dell'art. 2909 c.c.

Questa è, peraltro, la soluzione che la Corte di cassazione ha adottato in un caso del tutto analogo a quello oggetto della pronuncia di cui ci siamo occupati. Ci riferiamo alla già citata sentenza n. 5660/2018 della terza sezione civile: tale decisione, al pari di quella che abbiamo in questa sede commentato, ha tratto origine dall'impugnazione di una sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, la quale aveva contestualmente pronunciato condanna generica al risarcimento del danno. Con riferimento alla prima statuizione, la Suprema Corte ha escluso che nel giudizio sul *quantum* possano trovare applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p., essendo la sentenza di non doversi procedere sprovvista di quell'accertamento del reato che tali norme richiedono ai fini della produzione del vincolo extrapenale⁵⁰; con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella medesima pronuncia, invece, i giudici di legittimità ne hanno riconosciuto la piena autonomia e, conseguentemente, l'idoneità a vincolare gli esiti dei giudizi sul *quantum* relativamente agli accertamenti su cui la stessa si fonda⁵¹, il che equivale ad applicare l'art. 2909 c.c.

⁴⁹ Voci critiche si sono sollevate, per il momento, solo in dottrina: sul punto, si vedano gli Autori citati alla nota 17.

⁵⁰ L'espresso riferimento, da parte dell'art. 651 c.p.p., alla «condanna» e la natura eccezionale della norma stessa impediscono di includere nel suo campo di applicazione quelle sentenze che, pur essendo formalmente proscioglitive, postulano o presuppongono l'accertamento del reato: come si legge in Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768, infatti, «alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto». Le implicazioni sistematiche di tale pronuncia sono diffusamente analizzate nella nota a sentenza di M. MACRÌ, *Nessuna efficacia extrapenale per le sentenze di non doversi procedere per prescrizione o per amnistia: nuovo intervento delle Sezioni Unite a favore dell'autonomia del processo civile rispetto a quello penale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 2069.

⁵¹ Sul punto, si segnalano le riflessioni che si rinvergono in F. ROSADA, *Sentenza penale che dichiara estinto il reato e che statuisce sugli interessi civili: e nel giudizio civile di danno?*, in *www.ridare.it*, 2018.

12/2020

Si tratta di un esito che, a nostro avviso e per le suesposte ragioni, risulta dotato di quel rigore sistematico che invece sembra spesso mancare, come testimonia la decisione che ha costituito l'oggetto del presente contributo, alle pronunce vertenti sulla complessa e delicata questione dell'efficacia esterna della condanna generica emessa ai sensi dell'art. 539 c.p.p.